

RB

Rimborsi Bancari

restituire mediante mandato irrevocabile a trattenere n. 120 rate da € 342,00 ciascuna della retribuzione mensile; che al momento della stipula del predetto contratto venivano trattenute, tra gli altri costi, commissioni finanziarie per € 2.589,01 - commissioni di accessorie per € 3.898,80 e premi assicurativi per € 1.513,03; che nelle more, la posizione contrattuale veniva ceduto alla società [REDACTED] S.p.A.; che in data 13/01/2011, allo scadere della 55^ rata di rimborso, lo stesso estingueva anticipatamente l'anzidetto rapporto contrattuale per contrarre altra operazione simile con differente intermediario finanziario; che nonostante la dedotta estinzione anticipata, il mutuatario non ha mai ottenuto la restituzione di tutti i costi contrattuali non ancora maturati e la compensazione degli oneri assicurativi con quelli addebitategli.

Pertanto con il predetto atto, l'istante chiedeva, accertare e dichiarare il mancato adempimento da parte della società convenuta del pagamento della complessiva somma di € 3.913,02 di cui € 981,61, al netto della somma già rimborsata di € 420,77, a titolo di rimborso delle restanti commissioni finanziarie, € 2.111,85 a titolo di rimborso delle commissioni accessorie ed € 819,56 a titolo di restituzione dei costi assicurativi per l'intervenuta cessazione del rischio assicurato a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo alla 55° rata di rimborso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti della competenza per valore dell'adito giudice adito, nonché accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'art. D delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art.33 D.lgs 205/2006; condannare la convenuta al ristoro delle spese di mediazioni ammontanti ad € 48,80, nonché al versamento all'entrata in bilancio dello Stato della somma pari all'ammontare del contributo unificato ai sensi dell'art.8 comma 4 bis D.lgs 28/2010, vinte le spese di giudizio.

All'udienza di comparizione, si costituiva la convenuta [REDACTED] S.p.A., in persona del Liquidatore p.t., la quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza per materia e per territorio del Giudice adito a favore del Tribunale di Chieti, in funzione del giudice del lavoro, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.

Prodotta documentazione, la causa, sulle rassegnate conclusioni, veniva riservata a sentenza, all'udienza del 02/12/2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

RB

Rimborsi Bancari

Passando all'esame delle ragioni di diritto della decisione, preliminarmente, in rito, si osserva che la domanda è ammissibile e procedibile, risultando provate sia la legittimazione attiva che quella passiva delle parti in causa.

In ordine all'eccezione di incompetenza funzionale e per materia dell'adito giudice a favore del Tribunale di Chieti, in funzione del giudice del lavoro, la stessa va rigettata, in quanto secondo la prospettazione attorea, la fattispecie in esame non rientra tra quelle disciplinate dall'art. 409 c.p.c, comma 1 n. 4 e 5.

Invero l'oggetto della presente controversia non attiene a crediti derivanti dal rapporto di lavoro tra l'istante e il proprio datore di lavoro, bensì dal contratto di finanziamento stipulato in origine tra [REDACTED] Raffaele e la società [REDACTED] S.p.A. e, nelle more, ceduto alla società [REDACTED] S.p.A., odierna convenuta in giudizio. Del pari va rigettata l'incompetenza per territorio in quanto irrualmente sollevata, laddove vertendosi in materia di diritti di obbligazione, parte convenuta avrebbe dovuta sollevarla tempestivamente e in relazione a tutti i possibili fori alternativi e non con riferimento a quello della sede lavorativa o quella della cessazione del rapporto di lavoro.

In ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, così come sollevata dalla convenuta, la stessa è infondata e come tale va rigettata.

Invero, come già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione " la ripetizione dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., rappresenta un'azione restitutoria, non risarcitoria, a carattere personale, che è circoscritta tra il solvens e il destinatario del pagamento e che rispetto l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cfr. Cass. 5926, Cass. 11073/2003).

Inoltre dalla documentazione in atti si evince che la convenuta [REDACTED] S.p.A., riconosceva in parte le richieste avanzate dall'istante e in sede di mediazione proponeva il rimborso della somma di € 600,00, ponendo in essere un'attività amministrativa propria di chi detiene la titolarità del negozio contrattuale (cfr. in atti lettera del 12/02/2015 e verbale di mancata conciliazione del 2/09/2015).

Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.

In materia di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, specie se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione prima della scadenza naturale, con la restituzione del

GIUDICE
Dressa Lucia Cristoforo

RB

Rimborsi Bancari

capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. In particolare, l'art. 125, comma 2, T.U.B., come vigente *ratione temporis*, impone all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata; l'art. 3, comma 1, del D.M. 8 luglio 1992 prevede che possa porsi a carico del debitore un compenso non superiore al 1% del capitale residuo. Recentemente, inoltre, è intervenuto il decreto legislativo n. 141/2010 che recepisce la direttiva europea in materia di credito al consumo, introducendo nel T.U.B. un'apposita disposizione (art. 125 sexies).

Con specifico riguardo, inoltre, ai costi assicurativi, occorre fare riferimento all'accordo ABI ANIA del 22 ottobre 2008 "Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento" e al regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

Per la determinazione concreta degli importi, poi, anche sulla scorta delle indicazioni rese agli operatori da Banca d'Italia (Cfr. Comunicato del 10.11.2009 e seguente), si dovrà necessariamente avere cura di distinguere tra le somme che debbono essere corrisposte a fronte di prestazioni già rese, e dunque godute dal cliente, e le somme che sono in realtà il corrispettivo di prestazioni ancora non rese dall'intermediario, che dunque il cliente avrebbe dovuto ottenere in futuro, e di cui evidentemente non godrà più proprio per l'effetto della cessazione anticipata: distinzione all'evidenza fondamentale, appunto perché in caso di estinzione anticipata del rapporto l'intermediario potrà legittimamente ottenere solo le somme relative a prestazioni rese al cliente e non già quelle inerenti a prestazioni ancora da rendere.

Inoltre per i motivi di cui innanzi deriva, dunque, che il comportamento tenuto dalla società convenuta, che ha inserito nel contratto una clausola (art. D del contratto di mutuo), sicuramente vessatoria, di esclusione del diritto del mutuatario a qualsiasi rimborso, in caso di estinzione anticipata del prestito, integra un comportamento contrario alla buona fede ed alla correttezza.

Ciò premesso al fine di valutare concretamente l'entità delle commissioni da restituire al cliente che ha chiesto l'estinzione anticipata del finanziamento, sembra corretto il criterio adottato dall'attore sia con riferimento alle commissioni finanziarie non maturate, sia con riguardo ai costi assicurativi, anche in assenza di specifiche contestazione in ordine al criterio di calcolo, adottato dall'istante .

Pertanto, sulla scorta della documentazione in atti, si ricava un valore da rimborsare di € 3.913,02 di cui € 981,61, al netto della somma già rimborsata di €

GAUDINE LITACS
Dr.ssa LITACS

RB

Rimborsi Bancari

420,77, a titolo di rimborso delle restanti commissioni finanziarie, € 2.111,85 a titolo di rimborso delle commissioni accessorie ed € 819,56 a titolo di restituzione dei costi assicurativi per l'intervenuta cessazione del rischio assicurato a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo alla 55^a rata di rimborso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione anticipata del mutuo, all'effettivo soddisfo.

Nessuna altra somma è dovuta ad altro titolo, perchè non allegata e provata

Le spese processuali seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] Raffaele, nei confronti della [REDACTED] S.p.A., in persona del Liquidatore p.t, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:

- 1) accoglie la domanda;
- 2) condanna la convenuta [REDACTED] S.p.A., in persona del Liquidatore p.t., al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 3.913,02 di cui € 981,61, a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie, € 2.111,85, a titolo di rimborso delle commissioni accessorie ed € 819,56 a titolo di restituzione dei costi assicurativi per l'intervenuta cessazione del rischio assicurato a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo alla 55^a rata di rimborso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione anticipata del mutuo, all'effettivo soddisfo;
- 3) condanna la convenuta [REDACTED] S.p.A., in persona del Liquidatore p.t., al pagamento, in favore del procuratore anticipatario dell'istante, le spese processuali che si liquidano complessivamente in € 1.470,00, di cui € 120,00 per spese e € 1.350,00 per compensi professionali, oltre il 15% delle spese generali, IVA e CPA.

La presente sentenza è esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli, 29/03/17

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL CANCELLIERE
Carmela Anna Sapio

OGGI **3 APR. 2017**

IL CANCELLIERE
Carmela Anna Sapio

